

COMUNE DI CERTALDO

Regolamento Comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - Noleggio Con Conducente di Autovettura -

- norme tecniche di attuazione -

Legge 15.1.1992 n.21

Legge Regione Toscana 6.9.1993 n.67

Delibera Consiglio Regionale Toscano 1.3.1995 n.131

Decreto Ministero Trasporti 20.4.1993

CAPO I

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 1

(Definizione dei servizi)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. **La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.** Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse e negli spazi delimitati in piazza Masini.

Art. 2

(Disciplina dei servizi)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

(Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

2. Ogni autorizzazione si riferisce ad un singolo veicolo.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, i titolari di autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle vigenti leggi sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui al presente regolamento.

4. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, colui che aveva inizialmente conferito l'autorizzazione, è reintegrato nella titolarità della stessa con effetto immediato.

5. In caso di recesso, il recedente può rientrare in possesso della autorizzazione solo dopo un anno dalla data del recesso.

#### Art. 4

##### (Condizioni d'esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'autorizzazione, ovvero copia di essa resa autentica, deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.

3. Il titolare della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, può avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari e di dipendenti nonché di sostituti in via temporanea, i quali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 3 della L.R. 67/93 per la Provincia di Firenze.

4. Il titolare della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma precedente, trasmette al Comune l'elenco, completo dei dati anagrafici, dei collaboratori familiari, dei suoi sostituti in via temporanea, dei dipendenti e dei loro sostituti.

Tale obbligo sussiste anche per coloro che sono già in possesso dell'autorizzazione al momento dell'approvazione del presente regolamento.

5. L'elenco dei nominativi di cui al precedente comma 4, vistato dal Comune, è allegato alla relativa autorizzazione.

#### Art. 5

##### (Numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il numero totale di vetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito in 10, delle quali almeno 1 attrezzata per il trasporto di persone non deambulanti conformemente alla normativa vigente (L.118/1971 e D.P.R. 384/1978).

2. Il contingente sopra determinato può essere soggetto a revisione mediante deliberazione del Consiglio Comunale nell'osservanza dei criteri dettati dalla Regione.

#### Art. 6

(Riconoscibilità delle vetture)

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno di cm 4 x 30 con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile di cm 13 x 7 recante la dicitura "NCC" "Comune di Certaldo - servizio autonoleggio con conducente", lo stemma del Comune di Certaldo e il numero della autorizzazione corrispondente al veicolo.

2. La targa di cui al precedente comma è fornita dal Comune dietro rimborso spese.

#### Art. 7

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio pubblico non di linea, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari della autorizzazione NCC o loro associazioni.

#### Art. 8

(Commissione consultiva comunale)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

Assessore competente per materia che ne assume la presidenza;  
Apicale dell'ufficio competente per materia, o suo delegato;  
Comandante dell'ufficio di Polizia Municipale, o suo delegato;  
due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;

un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;  
svolge le funzioni di segretario, l'istruttore addetto all'Ufficio competente.

2. A norma della deliberazione regionale n. 131/95, la Commissione vigila sull'esercizio del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali, inoltre può:

- promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

- segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6/9/1993, n. 67.

3. nelle procedure concorsuali di cui al Capo II, ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, sono stabilite le attribuzioni di competenze alla commissione.

4. La Commissione dura in carica per quattro anni.

## CAPO II

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

#### Art. 9

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, vengono assegnate mediante pubblico concorso, a soggetti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8, 1° e 3° comma della Legge 21/92 .

2. Il bando di concorso di cui al precedente comma è emanato entro sei mesi dalla data in cui vengono a crearsi disponibilità di autorizzazioni.

3. Sono ammessi a partecipare al concorso i cittadini in possesso di conforme iscrizione al ruolo di cui alla L.R. 6/9/93 n.67.

#### Art. 10

(Contenuti del bando)

1. I contenuti del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze, sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande (30 giorni dalla pubblicazione);

e) schema di domanda per la partecipazione al concorso, che, oltre alle complete generalità del richiedente, dovrà contenere la dichiarazione di iscrizione al ruolo di cui all'art. 3 della L.R. 67/93 per la Provincia di Firenze, nonché dei titoli oggetto di valutazione di cui al successivo art. 11, oltre alla dichiarazione di non aver ceduto una autorizzazione analoga nel quinquennio precedente.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1. punto e) sono rese ai sensi della L. n. 15/1968.

#### Art. 11

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine della formazione della graduatoria saranno valutati i titoli come appresso indicato:

- stato di disoccupazione: punti 0,5 per ogni mese;
- conoscenza lingue straniere (acquisita mediante superamento di corsi o scuole linguistiche legalmente riconosciuti): punti 2 per ognuna;
- titoli di studio (oltre la scuola media inferiore): punti 2 per ognuno.

2. A parità di punteggio complessivo si applicano i seguenti titoli di preferenza nell'ordine di elencazione:

- essere stato dipendente di azienda di noleggio con conducente per almeno sei mesi,
- titoli di cui all'art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.94 n. 487, elencati nell'allegato 1 riportato in calce al presente regolamento, o di altra eventuale e successiva norma che lo sostituisca.

#### Art. 12

(Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione)

1. L' Ufficio addetto forma la graduatoria in base agli elementi di cui al precedente articolo 11) e l'Assessore competente per materia, in funzione di presidente, la sottopone alla Commissione di cui al precedente art. 8) per il parere obbligatorio ma non vincolante.

2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in base alla graduatoria così formata, previo accertamento del possesso dei titoli dichiarati tramite idonea documentazione prodotta dall'interessato e dei requisiti di cui all'art. 8 della L. 21/1992.

3. L'accertamento con esito negativo delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 10 punto e) e la mancata acquisizione dei requisiti di cui all'art 8 della L. 21/1992 entro 4 mesi dalla comunicazione di assegnazione della autorizzazione, comportano la decadenza dal diritto di intestazione e la sua assegnazione ad altro soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso, fatte salve altre eventuali sanzioni derivanti dall'aver reso false dichiarazioni.

3. Nel caso in cui non vi siano domande valide al concorso, ovvero la graduatoria di merito sia esaurita senza che siano state assegnate tutte le autorizzazioni disponibili, si procede ad indire un nuovo concorso entro sessanta giorni dalla presentazione di una ulteriore domanda.

Art. 13  
(Validità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale, subordinatamente al possesso del certificato di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 120 del T.U.L.P.S. in corso di validità, e dietro dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi della L. 15/1968, riguardante la sussistenza dei requisiti prescritti e di quelli elencati al precedente art. 9.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 14  
(Trasferibilità delle autorizzazioni)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a persona da lui designata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della Legge n. 21/1992:

a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;  
b) aver compiuto sessant'anni;  
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio "mortis causa", è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere autorizzato in favore di un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei necessari requisiti e nel termine perentorio di due anni dal decesso.

3. Qualora il trasferimento di cui al precedente comma 1. non si perfezioni nel termine di un anno dalla stipula dell'atto di cessione e quello di cui al precedente comma 2. non si perfezioni nell'arco del biennio successivo al decesso, l'autorizzazione è dichiarata decaduta e messa a concorso.

4. La designazione del subentrante avviene sulla base della presentazione dell'atto da cui risulti la cessione dell'attività o della dichiarazione di successione e dietro sottoscrizione della domanda di trasferimento anche da parte del subentrante.

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o per trasferimento, se non dopo cinque anni a norma dell'articolo 9, comma 3, della Legge 21/1992.

CAPO III  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 15  
(Caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture per servizio di noleggio con conducente, devono rispettare i requisiti di legge, essere omologate per un minimo di 5 posti ed un massimo di 9 posti.

2. Le vetture da autorizzare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di persone con difficoltà deambulatorie (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.).

Art. 16  
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e la sua assegnazione ad altro soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso, nel caso che l'autorizzazione decaduta fosse stata così assegnata, o con le modalità previste nel presente regolamento negli altri casi.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni dal suo inizio, al competente Ufficio comunale.

Art. 17  
(Norme comportamentali dei conducenti)

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:

- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa di persone disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione, ovvero copia di essa resa autentica;
- esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza; 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio; 4) copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in

vigore;

- tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- consegnare al competente Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività ai conducenti è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, salvo espresso assenso dell'utente che per primo ha richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata su base chilometrica;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio o dei supporti al seguito di disabili nei limiti di capienza del veicolo;
- f) fumare;
- g) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento.

#### Art. 18

(Comportamento degli utenti)

1. Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito o dai supporti per disabili;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### Art. 19

(Sostituzione e collaborazione alla guida)

1. Ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente si applicano le norme di cui all'art. 10 della L. n. 21/1992 per i titolari di licenza di taxi, pertanto gli stessi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;



c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;  
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;  
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 3 della L.R. 67/93 per la Provincia di Firenze.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall'articolo 10 della Legge 21/1992, che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti prescritti ivi compresa l'iscrizione al Ruolo di cui al precedente comma 3.

#### Art. 20

##### (Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato ed il conducente può esigere solo il compenso relativo al tragitto effettivamente percorso.

#### Art. 21

##### (Trasporto disabili)

1. Così come disposto al precedente art. 15, tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti alla mobilità al seguito di persone non deambulanti (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.)

2. Il trasporto dei suddetti supporti e dei cani guida che accompagnano non vedenti, è obbligatorio e non è soggetto al pagamento di supplemento tariffario.

#### Art. 22

##### (Tariffe)

1. Le tariffe risultano determinate dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L. 21/1992.

Art. 23  
(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, il titolare deve informare del guasto sia il cliente sia il competente Ufficio comunale.

Art. 24  
(Impiego di tecnologie innovative)

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 25  
(Divieto di utilizzare pubblicità sulle autovetture)

1. E' fatto divieto di utilizzare spazi pubblicitari sulle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.

Art. 26  
(Informazione all'utenza)

1. La Giunta Comunale, stabilisce i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento in spazio pubblico dei veicoli di noleggio da rimessa, nonché l'elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico.

2. Nei luoghi di stazionamento e nei luoghi di cui al precedente comma 1. sono altresì pubblicizzati:

a) un estratto delle presenti norme di interesse dell'utenza anche nelle principali lingue straniere;

b) un numero telefonico a cui gli utenti possano segnalare eventuali disservizi.

CAPO IV  
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 27  
(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 28  
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, ogni violazione delle norme stabilite dal presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 51,65** a **Euro 516,46**, fatte salve le sanzioni derivanti da altre normative, se ed in quanto applicabili.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate con le procedure di cui alla L. n. 689/1981.

3. La Giunta comunale, provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da 15 giorni a 6 mesi, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe;

b) manomissione del contachilometri;

c) violazione degli obblighi e divieti di cui al precedente art. 17 per la terza volta nell'arco di un anno;

d) violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

e) violazione del comma 2° del precedente art. 21;

f) comportamenti di particolare gravità valutati dal Sindaco su proposta della Commissione di cui al precedente art.8.

5. Oltre ai casi già previsti, l'autorizzazione è dichiarata decaduta quando il titolare:

- perda i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, espressamente previsti dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti;

- incorra, in un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

- interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.

6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse.

7. Ai provvedimenti di sospensione, dichiarazione di decadenza e revoca dell'autorizzazione, provvede il Sindaco sentito il parere della Commissione Comunale di cui al precedente art. 8, che si esprime previo esame dello scritto difensivo e richiesta di essere sentito personalmente, eventualmente presentati dall'interessato nel termine di 30 giorni dalla notifica di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990.

8. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, non danno titolo ad alcun indennizzo.

9. I provvedimenti di decadenza e revoca vengono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

10. Nel caso in cui l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al

pagamento della sanzione.

**CAPO V**  
**ABROGAZIONE DI NORME**

**Art. 29**  
**(Abrogazione di norme)**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, nel testo attuale, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.